

**Unione Colli Marittimi Pisani
Comune di Castellina Marittima
Provincia di PISA**

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale
IUC
TARI: Tassa sui Rifiuti**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.28 del 30/07/2014**

INDICE

TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO
- ART. 3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 4 - ACCERTAMENTO
- ART. 5 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 6 - SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 7 - RIMBORSI, VERSAMENTI MINIMI E COMPENSAZIONE
- ART. 8 - CONTENZIOSO

TITOLO II – TARI - TASSA SUI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 9 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 10 - ISTITUZIONE DELLA TARI- TASSA SUI RIFIUTI
- ART. 11 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 12 - RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- ART. 13 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI
- ART. 14 - SOGGETTO ATTIVO

CAPO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 15 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI
- ART. 16 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 17 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
- ART. 18 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TARI
- ART. 19 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

CAPO III - TARIFFE

- ART. 20 - TARIFFA DELLA TARI
- ART. 21 - COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
- ART. 22 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI
- ART. 23 - PIANO FINANZIARIO
- ART. 24 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
- ART. 25 - CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 26 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE
- ART. 27 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
- ART. 28 - TARI TEMPORANEA
- ART. 29 - TRIBUTO PROVINCIALE
- ART. 30 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE PERIMETRATE E DELLE ZONE NON SERVITE
- ART. 31 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 32 - RIDUZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E
REGOLAMENTAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- ART. 33 - RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- ART. 34 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI
- ART. 35 - CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI

CAPO IV - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

- ART. 36 - DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
- ART. 37 - RISCOSSIONE
- ART. 38 - DILAZIONE DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONE
- ART. 39 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 41 - NORMA DI RINVIO, RINVIO DINAMICO ED ABROGAZIONE
- ART. 42 - NORME FINALI E TRANSITORIE
- ART. 43 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO A Elenco sostanze assimilate ai rifiuti urbani

ALLEGATO B Tabella categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

TITOLO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castellina Marittima dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, limitatamente alla tassa sui rifiuti (TARI), assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel titolo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti; nel titolo II del presente regolamento viene invece regolamentata la specifica disciplina che caratterizza la componente TARI.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Castellina Marittima relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile della IUC per la tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1 comma 692 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e

diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Articolo 4 **ACCERTAMENTO**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano a destinazione ordinaria, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Non si procede ad accertamento e ad azione di recupero fino ad euro 30,00 comprese, oltre all'ammontare del tributo, le sanzioni e gli interessi; l'importo minimo non vale come franchigia e non si applica qualora la violazione sussista per più anni.

Articolo 5

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 6

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 3 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Non vengono applicate le sanzioni di cui ai commi precedenti in presenza di condizioni attenuanti o esimenti quali ad esempio, in caso di omesso versamento, l'obiettiva, straordinaria e documentata impossibilità ad eseguire il versamento, l'errore o le fuorvianti indicazioni dell'ufficio in merito alla materia imponibile, le evidenti criticità nell'interpretazione delle norme che hanno indotto in errore il contribuente ed in ogni caso, conforme alla normativa vigente in materia, in cui il responsabile del tributo ritenga di applicare tale disposizione.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale. Tali interessi sono

calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 7

RIMBORSI, VERSAMENTI MINIMI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00.
4. Non si fa luogo a versamento volontario per la tassa rifiuti TARI se l'importo annuo da versare è inferiore o uguale ad € 12,00.
5. Si considerano regolarmente effettuati i versamenti effettuati da un soggetto passivo contitolare anche per conto degli altri.
6. E' altresì ammessa la compensazione nell'ambito della stessa tipologia di tributo e secondo le disposizioni di legge e del regolamento per la disciplina delle entrate comunali anche tenuto conto delle modalità di versamento previste per legge per i tributi comunali.

Articolo 8

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO II - TARI - TASSA SUI RIFIUTI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1.** Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti e componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in attuazione di quanto previsto dall'art.1 comma 639 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
- 1.** L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 e smi.
- 2.** Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 10

ISTITUZIONE DELLA TARI - TASSA SUI RIFIUTI

- 1.** Nel comune di Castellina Marittima è istituito, a decorrere dal 01/01/2014 la tassa sui rifiuti di seguito nominata TARI ai sensi dell'art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147.
- 2.** La tassa è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, di raccolta, trasporto e smaltimento, dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158 ed è applicata in conformità alle disposizioni del D.P.R. 27/04/1999 n. 158 assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Art. 11

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Ai sensi dell'art. 184 comma 1 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 12

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani nei limiti di quantità massima di 50 kg /GG (per giorno) per utente, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate **nell'allegato A** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Sono quindi assimilati agli urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi ricompresi nell'elenco esemplificativo di cui alla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 punto 1.1.1 lettera a) classificabili, dal punto di vista qualitativo, nei limiti di 50 Kg/gg (per giorno) per utente, in:

a) rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio riconducibili alle categorie sopra individuate e quelli derivanti da correlati uffici amministrativi, studi, locali pertinenziali ed accessori quali: cucine, bar interni, mense per il personale dipendente;

b) rifiuti derivanti da uffici amministrativi, locali tecnici e produttivi, magazzini, reparti spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali o riconducibili alle tipologie di rifiuti/scarti sopra individuati prodotti dalla attività industriale;

- c) rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle aree di trasformazione e commercializzazione dei prodotti di attività agricole riconducibili ad una delle categorie sopra individuate.

In particolare per quanto attiene l'attività commerciale e terziaria in generale sono assimilati:

- a) i rifiuti derivanti da attività ricettivo alberghiera, collettività e di ristorazione (collegi, conventi, caserme, carceri, alberghi, pensioni, locande, affittacamere, diurni, mense aziendali, pizzerie, ristoranti, paninoteche, enoteche e simili);
- b) i rifiuti derivanti da studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili, compresi uffici e servizi annessi alle aziende industriali, commerciali e artigianali (esempio studi professionali, uffici privati, autoscuole, uffici pubblici, banche, istituti assicurativi e finanziari, agenzie);
- c) i rifiuti derivanti da attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni (palestre, teatri, cinema, scuole e sale da ballo, discoteche, sale da giuoco, circoli di ritrovo e di divertimento, aree e platee per spettacoli all'aperto, campeggi e depositi roulotte, stabilimenti balneari, associazioni e istituzioni culturali, sportive, politiche, sindacali e benefiche);
- d) i rifiuti derivanti da servizi scolastici e loro pertinenze (scuole pubbliche e private);
- e) i rifiuti derivanti da attività di vendita al dettaglio (esercizi di ortofrutta all'interno di immobili, banchi di ortofrutta scoperti e coperti, attività vendita dettaglio in forma fissa o ambulante di alimentari in genere, carne, dolci, latticini, pane e sfarinati, mangimi e granaglie, di abbigliamento, prodotti tessili, mobili, casalinghi, elettrodomestici, libri, pubblicazioni, audiovisivi, distributori di carburanti, edicole, calzature e pelletterie, generi di monopolio, farmacie, supermercati, grandi magazzini) e vendita all'ingrosso;
- f) i rifiuti derivanti da pubblici esercizi;
- g) i rifiuti derivanti da attività artigianali di servizio alla residenza e/o alla persona;

Art. 13

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non

pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 14

SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è applicata e riscossa dal comune di Castellina Marittima nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. Per tutti tali casi il comune assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati secondo le disposizioni recate dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

CAPO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 15

PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del comune a qualsiasi uso adibiti sia ad utenza domestica che ad utenza non domestica, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati. Si considerano soggetti al tributo, tutti i locali domestici predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, dotati di almeno un'utenza attiva di pubblici servizi (a titolo di esempio acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di almeno un'utenza attiva di pubblici servizi (a titolo di esempio acqua,

energia elettrica, gas) o forniti, ancorché parzialmente, di impianti, attrezzature o arredi oppure ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività economica nei locali medesimi.

2. Ai fini del presente regolamento e dell'imponibilità si intende per:

- a) LOCALI le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse ad ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) AREE SCOPERTE sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; sono soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, riferibili alle utenze non domestiche; sono altresì soggette al tributo tutte le aree aventi destinazione accessoria o pertinenziale di aree operative a loro volta assoggettate al prelievo.
- c) UTENZE DOMESTICHE , le superfici adibite a civili abitazioni e dettagliatamente:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori a servizio diretto (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelli a servizio indiretto, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, taverne, magazzini, locali comunque denominati, fondi, serre, ecc.) destinati a servizio in modo permanente o continuativo ai locali principali rispetto ai quali si trovano in rapporto funzionale.
- d) UTENZE NON DOMESTICHE, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere e dettagliatamente:
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), affittacamere, residence, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - tutti i vani accessori e pertinenze, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le Unità Sanitarie Locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato e simili;
 - tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi compresi le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini, ecc.;
 - tutti i vani principali, i vani accessori e le pertinenze coperte, degli impianti sportivi coperti.
3. Per i distributori di carburante sono soggetti a tariffa i locali, l'area di rifornimento, individuata nella proiezione al suolo della pensilina, le aree accessorie o pertinenziali collegate alle aree operative.

Art. 16

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque realizzi il presupposto oggettivo del possesso o della detenzione di locali ed aree tassabili; in caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. La tassa è dovuta dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie di locali e di aree nei seguenti casi:
 - a) per detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare;
 - b) per locali tenuti a disposizione;
 - c) per autorimesse o cantine o magazzini non pertinenziali o comunque non collegabile ad un'abitazione, salvo non sia prodotto contratto di locazione o comodato di durata superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale), il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile e titolare del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli

obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (alberghi, pensioni, residence, affittacamere e simili) il soggetto obbligato è individuato nel gestore l'attività; in particolare i locali destinati ad affittacamere sono quelli per i quali l'esercizio dell'attività è svolto con l'assenso della pubblica amministrazione a seguito di presentazione di SCIA o di altra comunicazione prevista per legge.

Art. 17

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo la base imponibile a cui applicare la tariffa è data, per tutti gli immobili soggetti, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione della TARI si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TARES di cui rispettivamente all'art.14 del D.L. 06/12/2011 n. 201 o ai fini TARSU di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. In caso di variazioni o di modifiche che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi della TARI sono tenuti a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138; dovranno essere altresì indicati i dati catastali, completi dell'unità principale e di eventuali pertinenze considerate nella determinazione della superficie catastale, allegando visura e planimetria aggiornate.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano di categoria A,B,C a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuto completamento delle operazioni di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme che devono essere idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 27 luglio 2000 n.212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1 è misurata sul filo interno dei muri ed è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei pilastri e dei muri interni. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato

iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte imponenti la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 18

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TARI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o urbani assimilati, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale fisse, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, locali caldaie, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- unità immobiliari adibite a civile abitazione privi di tutte le utenze attive di servizi pubblici (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- unità immobiliari non suscettibili di produrre rifiuti per oggettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa, al loro effettivo utilizzo, nella quale si trovino o si vengano a trovare nel tempo, per lavori di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, per le quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi o sia stata presentata idonea documentazione prevista dalla vigente normativa in materia edilizia (es. CIA o SCIA), limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di abitabilità/agibilità e comunque dalla data di effettivo inizio di occupazione dei locali;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili come terrazzi, balconi scoperti, porticati e verande o simili purché non chiusi, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari.

Utenze non domestiche

- locali ed aree di utenze non domestiche ove si formano rifiuti non assimilati e/o pericolosi e tutte quelle sostanze escluse dalla normativa dei rifiuti come previsto dall'art.185 D. Lgs. N.152 del 03/04/2006;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos, locali di essiccazione e stagionatura e simili, e comunque dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- sono escluse le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa; queste non sono aree escluse ma parti di superfici escluse ;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti le aree scoperte su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree scoperte

non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile.

b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo;

c) i locali e i fabbricati di servizio nei fondi rustici, adibiti a stalle e ricoveri per animali, fienili, silos, magazzini di cereali e fitofarmaci, superfici occupate da macchine agricole;

d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio al servizio pubblico di raccolta prestato e svolto dal comune anche tramite gestore per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;

e) locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;

f) locali ed aree in uso al Comune;

g) locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferire al Comune i relativi rifiuti urbani o assimilati per effetto di norme legislative, regolamenti e ordinanze in materie sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionale riguardanti organi di stato esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali o nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alla sanzione per infedele dichiarazione.

Art. 19

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti alla TARI a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani in particolare i rifiuti che si producono nelle aree produttive e nei magazzini di materie prime e di merci che sono in contiguità con le aree di produzione di rifiuti speciali funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività

produttive, con esclusione delle aree adibite ad ufficio, sala riunioni, mensa, spaccio oppure in uso ai lavoratori o aperte al pubblico nonché dei locali destinati alla vendita ove sono anche stoccati i beni. L'utente con apposita istanza indica le aree o i locali nei quali produce rifiuti speciali non assimilabili e allega i relativi formulari; il comune può disporre il sopralluogo per verificare quanto dichiarato.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano in via continuativa e prevalente i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	20
Autocarrozzerie, autofficine, gommisti, elettrauto	40
Verniciatura, galvanotecnici	40
Laboratori di analisi mediche, ambulatori specialistici, laboratori fotografici, eliografie	20
Pescherie, pollerie, macellerie, norcinerie	10
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30
Tipografie, stamperie	30
Marmisti, vetrerie	30
Edili	20
Agricole	40

L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad inoltrare al Comune, copia della dichiarazione annuale, resa all'autorità competente per l'anno precedente, nonché la planimetria catastale aggiornata, con evidenziazione, di:

- luoghi e relative quantità annue di produzione dei rifiuti speciali, suddivise per ogni singolo C.E.R.;
- superfici di locali ed aree;
- comunicazione di ogni variazione, eventualmente intervenuta, rispetto all'ultima dichiarazione.

In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero dell'annualità precedente.

L'esenzione è altresì riconosciuta solo se il contribuente fornirà idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione e smaltimento dei predetti rifiuti distinti per codice CER (MEF) ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

CAPO III - TARIFFE

Art. 20

TARIFFA DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 21

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La TARI è determinata in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento o al recupero.
2. In particolare la TARI deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di gestione della discarica di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con la TARI includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della L. 27dicembre 2013 n. 147 la copertura relativa alle altre riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
5. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 22

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI

1. Le tariffe della TARI, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato B al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe della TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99; a partire dal 2016 nella determinazione dei costi del servizio il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
 - b. ai sensi del D.P.R. n.158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito per legge, in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
 - c. Ai sensi del D.P.R. n.158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche ed il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
 - d. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
 - e. La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti K_b , K_c e K_d previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 23
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe della TARI avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto ai sensi del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Il piano finanziario è redatto per l'anno successivo sulla base dei dati forniti dall'ufficio tecnico comunale in collaborazione con gli uffici ragioneria e tributi o dal gestore dei rifiuti ed è trasmesso al Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano Finanziario dell'anno precedente e le relative motivazioni;
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 24
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha inizio l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 36 comma 6.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 36 comma 6.

Art. 25
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato B del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della

determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività principale, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica individuata, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) .
5. Alle superfici, se ben perimetrare, che presentano un'autonoma, distinta utilizzazione e con separate autorizzazioni, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.
6. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo è dovuto distintamente per la parte adibita ad abitazione e per quella adibita all'attività svolta per ciascuna delle quali si applicano i relativi criteri di determinazione.

Art. 26

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa della TARI per le utenze domestiche residenti e non residenti è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della TARI, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 36, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti

residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa; tali variazioni decorrono dal primo giorno successivo a quello dell'evento.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi previa presentazione di apposita documentazione;
 - c. soggetto recluso in istituto penitenziario
 - d. altro caso debitamente dimostrato e documentato.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale o per le abitazioni a disposizione di persone giuridiche e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in due soggetti occupanti salvo diversa dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 36 in conformità alla composizione del nucleo familiare anagrafico del contribuente.

Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione a disposizione di soggetti che hanno trasferito la residenza in RSA o in istituti sanitari e non locate, purché utilizzabili, il numero di occupanti è pari ad una unità.
5. La cantina, l' autorimessa o altro locale classificato catastalmente in C2 o C6 non pertinenziale all'unità abitativa se condotto da persona fisica residente o non residente si considera utenza domestica con un occupante; se gli stessi locali sono condotti da persona diversa da quella fisica si classificano come utenza non domestica e si applicherà la tariffa corrispondente.

Art. 27

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

2. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 28

TARI TEMPORANEA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto la TARI giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 70%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per

l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 29

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di cui all'art. 1 comma 666 della legge 27 dicembre 2013 n. 47;
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo della tassa comunale ed è versato dal comune all'amministrazione provinciale.

Art. 30

INDIVIDUAZIONE

DELLE ZONE PERIMETRATE E DELLE ZONE NON SERVITE

1. La tassa è dovuta per intero da tutti gli utenti del Comune, in quanto in tutto il territorio del Comune è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani, assimilati e dei rifiuti ingombranti.

Art. 31

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% della tassa.

Art. 32

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E REGOLAMENTAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Al fine di assicurare, nella modulazione delle tariffe, riduzioni per la raccolta differenziata, riferibile alle utenze domestiche, può essere calcolato annualmente l'eventuale miglioramento della raccolta differenziata dall'ufficio tecnico competente rispetto all'annualità solare precedente in modo da riconoscerlo nel calcolo della relativa riduzione; la definizione dell'ammontare della percentuale avverrà contestualmente alla deliberazione tariffaria.

Per tutti i rifiuti avviabili al recupero (Carta e Cartone, Ferro, Legno, Plastica e Vetro), conferiti dalle utenze domestiche direttamente al Centro di Raccolta, se istituito, con pesatura separata per tipologia, sarà riconosciuta, a conguaglio, una riduzione sulla quota variabile della tassa pari ad un centesimo di euro per ogni Kg di materiale conferito.

2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa della tassa, con effetto dal 1° giorno successivo a quello di presentazione di apposita istanza di cui al punto 5 a). Il servizio di compostaggio domestico viene gestito con gli obiettivi di:

- ridurre la quantità dei rifiuti urbani prodotti ed aumentare la frazione organica recuperabile;
- promuovere la produzione e l'utilizzo diretto da parte dei privati cittadini del compost.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a:

- a) gli scarti di frutta e verdura;
- b) i gusci d'uovo sminuzzati;
- c) la cellulosa (carta da cucina, fazzoletti di carta)
- d) gli scarti di cibo;
- e) i trucioli di legno;
- f) i fondi di caffè ed i filtri di tè;
- g) le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- h) i fiori recisi;
- i) le foglie e gli sfalci d'erba;
- j) la lettiera di piccoli animali;
- k) le fibre naturali.

Il Comune promuove il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani attraverso il processo di compostaggio domestico che va condotto nei limiti e nel rispetto delle indicazioni tecniche di seguito specificate:

- 1) L'utente:
 - a) è tenuto a dotarsi a proprie spese di un biocompostore e ad avviare a recupero in proprio la frazione organica prodotta nell'unità domestica di appartenenza dell'utente stesso. Per frazione organica si intendono tutti i rifiuti di natura organica provenienti da attività di preparazione dei pasti e delle pietanze e piccoli quantitativi di vegetali di manutenzione del giardino come erba di sfalcio, ramaglie, ecc.. (così come meglio specificato al secondo comma del presente articolo);
- 2) Il Comune si impegna:
 - a) a riconoscere la riduzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al presente articolo comma 2 primo periodo;
 - b) a monitorare il corretto utilizzo e a verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dei cittadini all'iniziativa oggetto del presente articolo.
- 3) Non possono aderire al compostaggio domestico le utenze non domestiche;
- 4) Modalità di svolgimento del compostaggio domestico:
 - a) il compostaggio domestico deve essere realizzato presso aree di esclusiva pertinenza dell'utente aderente ed in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per le altre utenze;

- b) l'utente aderente deve avviare al compostaggio solo le frazioni organiche precisate in questo articolo;
 - c) il compostaggio deve essere realizzato con l'utilizzo di un biocompostore domestico.
- 5) Modalità di adesione:
- a) per aderire al compostaggio domestico l'utente deve presentare apposita domanda nella quale certifica il possesso e l'utilizzo di una effettiva ed efficiente struttura di compostaggio e si impegna a praticare il compostaggio in modo continuativo; la domanda è valida anche per le annualità successive.
 - b) l'utente che non intenda più aderire all'iniziativa dopo l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare della frazione organica dei rifiuti dovrà darne apposita comunicazione.
- 6) Albo compositori:
- a) il Comune si impegna a redigere un albo compostori contenente i dati delle utenze che hanno effettuato la domanda di compostaggio e che sono risultate idonee.
- 7) Controlli e monitoraggio:
- a) il personale comunale, anche attraverso il servizio di Vigilanza Urbana Comunale o tramite il personale del Gestore R.S.U. sottoporrà l'utenza aderente al compostaggio domestico ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza a quanto autocertificato. Tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento, anche successivamente alla prima verifica di idoneità
- 8) Uso improprio e non conformità:
- a) l'uso improprio o qualsiasi non conformità, che possa rendere l'utente non più in grado di effettuare il compostaggio domestico, comportano l'automatica ed immediata revoca ed esclusione, per l'intero anno di contestazione dell'irregolarità, della riduzione tariffaria. Se, eventualmente, la tassa risultasse già saldata per l'anno in corso, la percentuale di riduzione verrà recuperata l'anno successivo. La riduzione della tassa viene revocata con apposito atto del Responsabile del servizio.
- 9) conferimento non autorizzato:
- a) quello effettuato da cittadini non residenti;
 - b) quello effettuato inserendo nei biocompostori materiali difformi dal previsto. Diviene quindi parte integrante dei comportamenti obbligatoriamente richiesti all'utenza, l'operazione di selezione a monte ed il conferimento differenziato negli appropriati contenitori di rifiuti o di materiali recuperabili, secondo le indicazioni fornite dal Comune.
3. I contribuenti che all'entrata in vigore della nuova tassa praticano già il compostaggio domestico ed hanno presentato la domanda di riduzione non sono obbligati a presentare nuovamente la richiesta.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno corrente o per il successivo.

Art. 33

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. Per riciclo s'intende un tipo di recupero che conduce alla realizzazione di un prodotto finito, partendo da un rifiuto, direttamente o indirettamente, mediante trasformazione dello stesso in materia prima secondaria e poi in prodotto finito secondo quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi nonché secondo le linee guida della Commissione Europea di cui alla Direttiva rifiuti 2008/98;
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 35% della quota variabile del tributo;
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario e comunque adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti, quali l'autocertificazione del trasformatore che ha effettuato le operazioni di riciclo. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 34

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

Ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge del 27 dicembre 2013 n.147 sono previste le seguenti agevolazioni ed esenzioni nella parte fissa e variabile della tariffa:

1. Esenzione per le abitazioni occupate da persone residenti sole o riunite in nuclei familiari assistenziali autogestiti, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli sub-affittati, con dichiarazione ISEE sotto € 5.000;

2. esenzione per i nuclei familiari residenti con ISEE fino a € 5.000,00;

3. Riduzione del 50% della tassa per nuclei familiari residenti con ISEE fino ad € 7.000,00; riduzione del 30% della tassa per nuclei familiari residenti con ISEE fino ad € 8.500,00;

4. Riduzione del 60 % per abitazioni occupate da portatori di handicap residenti con invalidità totale con una dichiarazione ISEE del nucleo familiare non superiore a € 12.000.

Le agevolazioni tariffarie devono essere richieste, mediate presentazione dell'ISEE in corso di validità e presentazione di apposita domanda, entro il 31 maggio dell'anno a partire dal quale si richiede l'agevolazione o entro il termine diverso, eventualmente, stabilito dal responsabile del tributo.

L'agevolazione decorre per l'anno in corso se presentata entro i termini ed è valida anche per gli anni successivi purché permangano le condizioni soggettive ed oggettive richieste; in caso di perdita dei requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione, il contribuente dovrà dichiararla all'ufficio tributi il giorno successivo in cui sono cessate le condizioni per l'agevolazione.

L'ufficio tributi provvede quindi al controllo e all'adeguamento dell'aliquota applicata in caso di riconoscimento della riduzione.

Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano copertura attraverso apposite autorizzazioni di spesa nei limiti eventualmente stabiliti per legge e la loro copertura deve essere assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

I sopraindicati limiti ISEE possono essere modificati con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 35

CUMULABILITA' DELLE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Le riduzioni ed esenzioni di cui all'art. 34 non sono cumulabili e si applicherà la riduzione più favorevole per il contribuente.

CAPO IV - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

Art. 36

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso al fine di favorire gli adempimenti dell'ufficio competente. Resta fermo il termine della dichiarazione al 30 giugno dell'anno successivo dalla data di variazione della detenzione o del possesso dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ai fini dell'attività di accertamento. La dichiarazione può essere consegnata direttamente all'ufficio tributi o essere inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o per posta elettronica o per PEC scannerizzata con allegata copia del documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta oppure dalla data di spedizione risultante dal timbro postale oppure alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dal momento della ricevuta a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. Generalità del precedente occupante;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.

Art. 37 **RISCOSSIONE**

1. La tassa comunale sui rifiuti è versata direttamente al Comune mediante modello di pagamento unificato come previsto dall'art. 1 comma 688 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e comunque secondo la forma di pagamento altrimenti decisa dal responsabile del tributo in conformità alle disposizioni di legge vigenti.
 2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'invito di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000. Ai fini della riscossione spontanea della tassa è elaborata una lista di carico dei contribuenti, approvata con determinazione del Responsabile del Tributo, con cui viene liquidato ordinariamente la TARI dovuta.
 3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in base alle rate e alle scadenze stabilite dall'organo competente e secondo le modalità stabilite per legge. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso verranno calcolati a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo. L'importo complessivo della tassa annua dovuta da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
- Al contribuente che non versi, alle prescritte scadenze, le somme indicate nell'invito di pagamento è inviato un sollecito di pagamento con indicata la somma da versare in un'unica rata entro la scadenza fissata dall'organo competente. In caso di inadempimento si procederà ad attività di accertamento secondo i termini e le modalità previste per legge.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tassa, potranno essere conteggiate nella tassa relativa all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 1 comma 666 della legge 27 dicembre 2013 n. 47 e di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità, che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto.

Art. 38

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEIZZAZIONI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento della tassa sui rifiuti possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento della tassa può essere disposto in base alla normativa vigente che ne individua competenze e funzioni.
3. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

Art. 39

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 36 e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari o richieste dati, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica o entro il termine definito dal responsabile del tributo;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente in particolare anche degli agenti di polizia municipale;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- dei provvedimenti o delle comunicazioni di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;

- dei provvedimenti o delle comunicazioni relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti o di altra tipo di attività economica;

- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell’applicazione della tassa sono trattati nel rispetto del D.Lgs n.196 del 30 giugno 2003.

Art. 41

NORMA DI RINVIO, RINVIO DINAMICO ED ABROGAZIONE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, al DPR 27/04/1999 n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, al regolamento per la disciplina delle entrate comunali, nonché ad altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali che si applicano nelle more della formale modifica del regolamento;

3. Si considerano altresì abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento.

4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, a norma dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è soppressa l’applicazione della

Tares. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

2. Per la prima applicazione della tassa si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tares o Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
3. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche residenti viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data stabilita dal responsabile del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base al criterio dettato dal comma 4 dell'art. 26 del presente regolamento.
4. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o, infine, dalle informazioni disponibili presso il SUAP.

Articolo 43

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

ALLEGATO A ELENCO DELLE SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B TABELLA CATEGORIE ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

TABELLA CATEGORIE ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

<i>Numero categoria</i>	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburante
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi senza attività di vendita diretta
5	Alberghi con ristorante, agriturismo con ristorazione, locali destinati ad attività turistica ricettiva con ristorazione
6	Alberghi senza ristorante, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, B&B, residence e agriturismo senza ristorazione
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed altri istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacie, tabacchi, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, officina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

